

ORDINE PROVINCIALE DI ROMA DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

Via G. B. De Rossi, 9 - ROMA
Tel. 06/4417121 (8 linee r.a.) Fax 06/44234665

Sito web: www.ordinemediciroma.it
mail: rmomceo@tin.it

DIRETTIVE PER LA VALUTAZIONE DELLA PUBBLICITA' E DELL' INFORMAZIONE SU SITI INTERNET

Si avvisano i Colleghi Medici e Odontoiatri che, vista la necessità di regolamentare la pubblicità sanitaria attraverso Internet, il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Roma ha elaborato e approvato in data 19 giugno 2007 le **“Direttive per l'autorizzazione della pubblicità e dell'informazione su siti internet e per l'uso della posta elettronica per motivi clinici”** che permettono a tutti i Colleghi, che ne vogliano fare uso, di seguire le linee guida dettate dalle leggi vigenti e dal Codice Deontologico.

IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Falconi)

FONTI GIURIDICHE:

- Legge 05.02.1992, n. 175, come modificata dall'art. 3 della legge 26.02.1999, n. 42, dall'art. 12 della legge 14.10.1999, n. 362 e comma 8 dell'art. 7, L. 3 maggio 2004, n. 112.
- Decreto Ministeriale 16 settembre 1994, n. 657.
- I comma - lettera b) del Decreto Legge 04.07.2006, n. 223, convertito nella Legge 04.08.2006, n. 248.
- Codice di Deontologia Medica - deliberato dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO il 16 dicembre 2006, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del 23 gennaio 2007.
- D.Lgs. n. 70 del 9 Aprile 2003.
- Delibera n. 129 del 19 giugno 2007.

DELIBERA n. 129/2007

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri nella riunione del 19 giugno 2007;

RAVVISATA la necessità di una preventiva autorizzazione dell'Ordine anche per la pubblicità sanitaria effettuata tramite i siti internet;

VISTE le precedenti determinazioni dell'Ordine in merito al nuovo Codice di Deontologia professionale recepito il 23.1.2007;

RITENUTO opportuno procedere alla predisposizione di apposite Direttive per l'autorizzazione della pubblicità e dell'informazione su siti internet e per l'uso della posta elettronica per motivi clinici:

PRESO ATTO del documento predisposto dagli Uffici;

SENTITA l'illustrazione del Direttore e acquisito il relativo parere favorevole;

D E L I B E R A

Sono approvate le **“Direttive per l'autorizzazione della pubblicità e dell'informazione su siti internet e per l'uso della posta elettronica per motivi clinici”**.

Tali direttive verranno pubblicate sul sito internet dell'Ordine e sul prossimo numero del Bollettino.

I sanitari iscritti a questo Ordine che avessero attivato siti internet senza l'autorizzazione dell'Ente, potranno inoltrare apposita domanda di regolarizzazione entro e non oltre il 30.04.2008.

Il Segretario
(Dott. Luigi Pignataro)

Il Presidente
(Dott. Mario Falconi)

G:\PUBBLICITA\Decreto Bersani\regolamento_internet\DELIBERA n.doc

Ref.te: Sig.ra Subrizi

ORDINE PROVINCIALE DI ROMA DEI MEDICI-CHIRURGHICI E DEGLI ODONTOIATRI

DIRETTIVE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA PUBBLICITA' E DELL' INFORMAZIONE SU SITI INTERNET E PER L'USO DELLA POSTA ELETTRONICA PER MOTIVI CLINICI

FONTI NORMATIVE:

- Legge 05.02.1992, n. 175, come modificata dall'art. 3 della legge 26.02.1999, n. 42, dall'art. 12 della legge 14.10.1999, n. 362 e comma 8 dell'art. 7, L. 3 maggio 2004, n. 112.
- Decreto Ministeriale 16 settembre 1994, n. 657.
- Art. 2, I comma - lettera b) del Decreto Legge 04.07.2006, n. 223, convertito nella Legge 04.08.2006, n. 248.
- Codice di Deontologia Medica - deliberato dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO il 16 dicembre 2006, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del 23 gennaio 2007.
- D.Lgs. n. 70 del 9 Aprile 2003.
- Delibera del Consiglio Direttivo n. 129 del 19 giugno 2007.

LINEE-GUIDA INERENTI L'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 55-56-57 DEL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

Ai fini delle presenti linee-guida, si intendono:

Prestatore di servizi: la persona fisica (medico o odontoiatra) o giuridica (struttura sanitaria privata) che eroga un servizio sanitario. Nel presente regolamento si usa la parola "medico", "odontoiatra" o "sanitario" al posto di "prestatore di servizi", pur riferendosi ugualmente a persone fisiche o giuridiche.

Pubblicità: qualsiasi forma di messaggio, diffuso a mezzo internet, con lo scopo di promuovere le prestazioni professionali in forma singola o associata. La pubblicità deve essere, comunque, riconoscibile, veritiera e corretta.

Pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in erroneo convincimento le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento.

Pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che pone a confronto in modo esplicito o implicito uno o più concorrenti di servizi rispetto a quelli offerti da chi effettua la pubblicità.

Informazione sanitaria: qualsiasi notizia utile e funzionale al cittadino per la scelta, libera e consapevole, di strutture, servizi e professionisti. Le notizie devono essere tali da ispirare sempre la tutela della salute individuale e della collettività.

PUBBLICITA' DELL'INFORMAZIONE SANITARIA

Art. 1

1. E' consentita la pubblicità dell'informazione sanitaria effettuata attraverso siti internet e utilizzata nell'esercizio della professione in forma individuale o associata, *previo rilascio di preventiva autorizzazione* da parte dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
2. L'istanza, redatta su apposito modello predisposto dall'Ordine, in carta semplice e sottoscritta in calce dall'iscritto ovvero dal direttore sanitario della struttura autorizzata, dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - copia del documento di registrazione del sito;
 - copia stampata a colori delle sole pagine del sito contenenti gli elementi obbligatori e ulteriori dell'informazione *soggetti ad autorizzazione preventiva* da parte dell'Ordine.

Le pagine del sito contenenti gli elementi ulteriori *non soggetti* ad autorizzazione da parte dell'Ordine *non* dovranno essere allegate: dovrà, invece, essere rilasciata dichiarazione autografa di conformità dei contenuti agli artt. 55-56 e 57 del Nuovo Codice di Deontologia Medica, nonché alle presenti linee-guida.

3. Per la parte soggetta a valutazione, ogni variazione apportata all'originaria composizione del sito necessita di nuova autorizzazione da parte dell'Ordine.
4. Deve essere altresì data comunicazione all'Ordine della affiliazione a siti di carattere non individuale.
5. L'Ordine rilascia autorizzazione esclusivamente per gli elementi obbligatori dell'Informazione e per quelli ulteriori, eventualmente presenti, soggetti ad autorizzazione - in conformità al disposto del D.Lgs n. 70 del 9 aprile 2003 - come di seguito riportato:

STUDI MEDICI E/O ODONTOIATRICI E STUDI ASSOCIATI (Persone fisiche)

ELEMENTI OBBLIGATORI DELL'INFORMAZIONE *soggetti ad autorizzazione preventiva da parte dell'Ordine.*

Il medico e/o l'odontoiatra titolare dello studio devono indicare nella home page del sito:

- nome e cognome;
- il titolo di medico chirurgo e/o di odontoiatra;

- il domicilio professionale;
- gli estremi che permettono di contattare il sanitario rapidamente e di comunicare con lui direttamente ed efficacemente, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
- l'Ordine professionale presso cui è iscritto e il numero di iscrizione;
- gli estremi della laurea e dell'abilitazione e l'Università che li ha rilasciati;
- il numero della partita IVA, qualora eserciti un'attività soggetta ad imposta;
- la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il messaggio informativo è diramato nel rispetto delle presenti linee-guida.

Nella home page dei siti di studi medici gestiti da associazioni professionali devono essere indicati per ciascun sanitario associato:

- nome e cognome;
- il titolo di medico chirurgo e/o di odontoiatra;
- il domicilio dell'associazione professionale;
- gli estremi che permettono di contattare rapidamente ogni sanitario indicato e di comunicare con lui direttamente ed efficacemente, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
- l'Ordine professionale presso cui è iscritto ciascun sanitario e il numero di iscrizione;
- gli estremi della laurea e dell'abilitazione e l'Università che li ha rilasciati;
- il numero della partita IVA, qualora eserciti un'attività soggetta ad imposta;
- la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il messaggio informativo è diramato nel rispetto delle presenti linee-guida.

ELEMENTI ULTERIORI DELL'INFORMAZIONE *soggetti* ad autorizzazione preventiva da parte dell'Ordine.

- i titoli di specializzazione, di libera docenza, i master universitari, i dottorati di ricerca, i titoli di carriera, i titoli accademici e ogni altro titolo consentito dalle norme vigenti (Legge 175/92). I titoli riportati devono essere verificabili; a tal fine è fatto obbligo al sanitario indicare le autorità che li hanno rilasciati e i soggetti presso i quali ottenere conferma;
- il curriculum degli studi universitari e delle attività professionali svolte presso strutture pubbliche o private accreditate, purchè certificate, anche relativamente alla durata, con l'indicazione dei soggetti presso i quali ottenere conferma;
- il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema autorizzazione e vigilanza, di cui all'art. 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura

- o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri;
- il diploma di formazione specifica in medicina generale così come risulta nell'attestato di iscrizione rilasciato da questo Ordine;
 - l'attività svolta dal sanitario esclusivamente all'interno della struttura e con apparecchiature proprie;
 - le apparecchiature utilizzate all'interno dello studio esclusivamente dal/i sanitario/i titolare/i dello studio, con la specifica che le stesse e la loro collocazione sono conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e/o regionale per il loro utilizzo;
 - le metodiche diagnostiche e/o terapeutiche effettivamente utilizzate presso lo studio esclusivamente dal sanitario titolare dello stesso e ogni altra informazione rivolta alla salvaguardia e alla sicurezza del paziente, certificati negli aspetti qualitativi dal sanitario titolare dello studio; nell'indicazione delle metodiche diagnostiche e/o terapeutiche svolte devono essere usate denominazioni riportate nel Tariffario Nazionale e/o nei Nomenclatori Regionali o in elenchi eventualmente predisposti dall'Ordine o dalla FNOMCeO.
 - Ogni attività oggetto di informazione deve fare riferimento a prestazioni sanitarie effettuate direttamente dal professionista e, ove indicato, con presidi o attrezzature esistenti nel suo studio. In tal caso i sanitari dovranno dichiarare nell'istanza di essere in possesso di quanto necessario per l'effettuazione delle prestazioni nel proprio studio e che l'attrezzatura corrisponde ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
 - il sanitario che esercita una Medicina non Convenzionale tra quelle di cui alle deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 51/98 del 04/3/98 e n. 25/07 del 23/1/07 (Agopuntura, Fitomedicina, Omeopatia e Omotossicologia) potrà riportare la dizione relativa alla medicina non convenzionale come di seguito specificato:
 - 1) nel caso di non avvenuta iscrizione negli appositi Registri dell'Ordine, le caratteristiche di formazione di cui alle apposite delibere del Consiglio Direttivo dovranno essere documentate;
 - 2) Nel caso di avvenuta iscrizione nei Registri non è necessaria la presentazione di documenti e, solo qualora richiesto esplicitamente dai nostri iscritti, sarà possibile inserire nel testo pubblicitario la dizione: **“iscritto nel Registro di..... “;**

ULTERIORI ELEMENTI DELL'INFORMAZIONE *non soggetti* ad autorizzazione da parte dell'Ordine:

- l'indirizzo di svolgimento dell'attività, gli orari di apertura, le modalità di prenotazione delle visite e degli accessi ambulatoriali e/o domiciliari, l'eventuale presenza di personale ausiliario;
- pagine dedicate all'educazione sanitaria in relazione alle specifiche competenze del/i professionista/i operante/i nella struttura;
- le associazioni di mutualità volontaria con le quali ha stipulato convenzione;

- indagini statistiche relative alle prestazioni sanitarie erogate, con l'obbligo di fare esclusivo riferimento ai dati resi pubblici e/o comunque elaborati dalle autorità sanitarie competenti;
- collegamenti ipertestuali purchè rivolti soltanto verso autorità, organismi e istituzioni indipendenti (ad esempio: Ordine dei Medici, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Servizio Sanitario Nazionale, Università, Società Scientifiche, ecc.);
- spazi pubblicitari tecnici al solo scopo di fornire all'utente utili strumenti per la navigazione (ad esempio: collegamenti per prelevare software per la visualizzazione dei documenti, per la compressione dei dati, per il download dei files);
- è consentita la riproduzione della piantina stradale atta ad identificare l'ubicazione dello studio medico e/o odontoiatrico.

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE (Persone giuridiche)

ELEMENTI OBBLIGATORI DELL'INFORMAZIONE *soggetti ad autorizzazione preventiva da parte dell'Ordine:*

La struttura sanitaria, qualunque sia l'ambito di attività, deve indicare nella home page del proprio sito:

- la tipologia della struttura (ambulatorio, poliambulatorio, casa di cura privata, ecc.) e la denominazione o la ragione sociale della eventuale società che la gestisce;
- la sede legale e la sede operativa;
- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla competente autorità (Regione o Comune) all'apertura e all'esercizio dell'attività sanitaria svolta;
- gli estremi che permettono di contattare la struttura rapidamente e di comunicare direttamente ed efficacemente con il responsabile sanitario, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
- il nome, cognome e relativi titoli professionali del Direttore o del Responsabile Sanitario;
- l'Ordine professionale presso cui è iscritto il Direttore o il Responsabile Sanitario e il numero di iscrizione;
- gli estremi della laurea e dell'abilitazione, con l'indicazione dell'Università che li ha rilasciati, del Direttore o del Responsabile Sanitario;
- la Carta dei Servizi o comunque informazioni similari;
- il numero della partita IVA, qualora eserciti un'attività soggetta ad imposta.

- la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il messaggio è diramato nel rispetto delle presenti linee-guida.

ELEMENTI ULTERIORI DELL'INFORMAZIONE *soggetti* ad autorizzazione da parte dell'Ordine:

- le metodiche diagnostiche e/o terapeutiche effettivamente utilizzate presso la struttura esclusivamente dai sanitari in essa operanti e ogni altra informazione rivolta alla salvaguardia e alla sicurezza del paziente, certificati negli aspetti qualitativi dal direttore o responsabile sanitario della struttura; nell'indicazione delle metodiche diagnostiche e/o terapeutiche svolte devono essere usate denominazioni riportate nel Tariffario Nazionale e/o nei Nomenclatori Regionali o in elenchi eventualmente predisposti dall'Ordine o dalla FNOMCeO. Ogni attività oggetto di informazione deve fare riferimento a prestazioni sanitarie effettuate direttamente dai professionisti operanti nella struttura stessa e, ove indicato, con presidi o attrezzature esistenti nella struttura che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
- l'elenco delle eventuali branche specialistiche oggetto dell'autorizzazione ed effettivamente esercitate nella struttura, con l'indicazione per ciascuna branca dei nominativi del responsabile, completi dei rispettivi titoli di specializzazione, che dovranno risultare preventivamente depositati presso l'Ordine di appartenenza.

ELEMENTI ULTERIORI DELL'INFORMAZIONE *non soggetti* ad autorizzazione da parte dell'Ordine:

- l'indirizzo di svolgimento dell'attività, gli orari di apertura, le modalità di prenotazione delle visite e degli accessi ambulatoriali e/o domiciliari e l'eventuale presenza di personale ausiliario;
- pagine dedicate all'educazione sanitaria in relazione alle specifiche competenze dei professionisti operanti nella struttura;
- le associazioni di mutualità volontaria con le quali hanno stipulato convenzione;
- indagini statistiche relative alle prestazioni sanitarie erogate, con l'obbligo di fare esclusivo riferimento ai dati resi pubblici e/o comunque elaborati dalle autorità sanitarie competenti;
- è consentita la riproduzione della piantina stradale atta ad identificare l'ubicazione della struttura.

Art. 2

1. La denominazione del sito Web e l'eventuale indirizzo e-mail devono contenere riferimenti volti ad identificare direttamente il medico, l'odontoiatra o la struttura sanitaria;
2. il sito web deve essere visualizzabile mediante l'utilizzo dei *browser* più comuni;

3. il sito deve avere caratteristiche grafiche e cromatiche consone al decoro della professione e prive dei connotati tipici della pubblicità commerciale;
4. per la corretta visualizzazione del sito non deve essere richiesta l'installazione di *software e/o plug-in, né cookies*.

Art. 3 – OBBLIGHI DEONTOLOGICI E DIVIETI

1. non è ammessa la pubblicità che risulti ingannevole, compresa la pubblicazione di notizie che ingenerino aspettative illusorie, che siano false o non verificabili, o che possano procurare timori infondati, spinte consumistiche o comportamenti clinicamente inopportuni;
2. non è ammessa la pubblicizzazione di prestazioni effettuate nello studio o nella struttura con la collaborazione parziale o totale di strutture esterne (es.: prelievi di campioni biologici analizzati da strutture esterne);
3. è vietato pubblicare nel sito fotografie, anche di carattere medico, che possano turbare i visitatori per la loro crudezza o che siano del tutto estranee al messaggio pubblicitario;
4. è vietata la pubblicità comparativa e promozionale;
5. non è ammessa la pubblicazione di notizie che rivestono i caratteri di pubblicità personale surrettizia, artificialmente mascherata da informazione sanitaria;
6. non è ammessa la pubblicazione di notizie che siano lesive della dignità e del decoro della categoria o comunque eticamente disdicevoli;
7. non è ammesso informare l'utenza circa indagini statistiche relative ai servizi sanitari o effettuare comparazioni che non abbiano per esclusivo riferimento i dati resi pubblici dalle autorità sanitarie vigilanti e dalle fonti ufficiali certificate;
8. non è ammesso ospitare spazi pubblicitari, tanto meno di aziende farmaceutiche o tecnologiche produttrici di dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario, né ospitare collegamenti ipertestuali (link) ai siti di tali aziende o comunque a siti commerciali;
9. non è ammessa la pubblicizzazione e la vendita, né in forma diretta né tramite collegamenti ipertestuali a siti di aziende farmaceutiche o tecnologiche produttrici di dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario, o comunque a siti commerciali, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene e servizio;
10. non è consentita l'utilizzazione di spazi Web gratuiti e di *redirect* su altri *providers*;
11. Il sito dovrà essere registrato come dominio di primo livello a nome del medico e/o odontoiatra interessato o del legale rappresentante della struttura autorizzata;
12. i siti devono essere registrati su domini nazionali italiani e/o dell'Unione Europea a garanzia dell'individuazione dell'operatore e del committente pubblicitario;
13. è consentito l'utilizzo di collegamenti ipertestuali purchè rivolti soltanto verso autorità, organismi e istituzioni indipendenti (ad esempio: Ordine dei Medici,

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Servizio Sanitario Nazionale, Università, Società Scientifiche, ENPAM, ecc.);

14. è consentito l'uso di spazi pubblicitari tecnici al solo scopo di fornire all'utente utili strumenti per la navigazione (ad esempio: collegamenti per prelevare software per la visualizzazione dei documenti, per la compressione dei dati, per il download dei files);
15. è consentito diffondere messaggi informativi contenenti le tariffe delle prestazioni erogate, fermo restando che le caratteristiche economiche di una prestazione non devono costituire aspetto esclusivo del messaggio informativo. Al fine di tutelare l'utenza su eventuali variazioni di tariffe rispetto a quelle pubblicizzate, i sanitari hanno l'obbligo di indicare, accanto a ciascuna tariffa, la data di decorrenza dell'applicazione della stessa che, in nessun caso, può essere retroattiva rispetto alla sua pubblicazione sul sito;
16. E' raccomandata la conformità dell'informazione fornita ai principi dell'HONCode, ossia ai criteri di qualità dell'informazione sanitaria in rete.

Art. 4 UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA PER MOTIVI CLINICI

L'utilizzo della posta elettronica (e-mail) nei rapporti con i pazienti è consentito purché vengano rispettati tutti i criteri di riservatezza dei dati dei pazienti cui si riferiscono ed in particolare alle seguenti condizioni:

1. ogni messaggio deve contenere l'avvertimento che la visita medica rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico e che i consigli forniti via e-mail vanno intesi come meri suggerimenti di comportamento; va altresì riportato che trattasi di corrispondenza aperta;
2. è rigorosamente vietato inviare messaggi contenenti dati sanitari di un paziente ad altro paziente o a terzi;
3. è rigorosamente vietato comunicare a terzi o diffondere l'indirizzo di posta elettronica dei pazienti, in particolare per usi pubblicitari o per piani di marketing clinici;
4. qualora il medico predisponga un elenco di pazienti suddivisi per patologia, può inviare messaggi agli appartenenti alla lista, evitando che ciascun destinatario possa visualizzare dati relativi agli altri appartenenti alla stessa lista;
5. l'utilizzo della posta elettronica nei rapporti fra colleghi ai fini di consulto è consentito, purché non venga fornito il nominativo del paziente interessato, né il suo indirizzo, né altra informazione che lo renda riconoscibile, se non per quanto strettamente necessario per le finalità diagnostiche e terapeutiche;
6. la disponibilità di sistemi di posta elettronica sicuri equiparati alla corrispondenza chiusa, può consentire la trasmissione di dati sensibili per quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei dati personali.

Art. 5 VIGILANZA E CONTROLLO

I medici chirurghi e gli odontoiatri iscritti agli Albi professionali sono tenuti al rispetto delle presenti linee-guida. L'Ordine, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza e controllo dell'esercizio della professione e nell'interesse della cittadinanza, valuta il contenuto, la forma e gli aspetti estetici dei messaggi pubblicitari o meramente informativi diffusi tramite internet in base alle presenti norme e nella salvaguardia del decoro e della dignità della professione, avuto riguardo delle disposizioni di legge. L'inosservanza di quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica secondo gli orientamenti delle presenti linee-guida è punibile con le sanzioni previste dalla legge, comminate dagli organismi disciplinari.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 e al D.M. 16 settembre 1994 n. 657 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pubblicità e informazione sanitaria, CAPO XI – Artt. 55, 56 e 57 del Codice di Deontologia Medica deliberato dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO il 16 dicembre 2006, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del 23 gennaio 2007.

Art. 55

- Informazione sanitaria

Nella comunicazione in materia sanitaria è sempre necessaria la massima cautela al fine di fornire una efficace e trasparente informazione al cittadino. Il medico deve attenersi in materia di comunicazione ai criteri contenuti nel presente Codice in tema di pubblicità e informazione sanitaria; l'Ordine vigila sulla corretta applicazione dei criteri stessi. Il medico collabora con le istituzioni pubbliche al fine di una corretta informazione sanitaria ed una corretta educazione alla salute.

Art. 56

- Pubblicità dell'informazione sanitaria

La pubblicità dell'informazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture sanitarie pubbliche o private, non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale. La pubblicità promozionale e comparativa è vietata. Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma obiettiva, veritiera, corredata da dati oggettivi e controllabili e autorizzata dall'Ordine competente per territorio. Il medico che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla informazione sanitaria non deve mai venir meno a principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza, escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri. Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario, non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.

Art. 57

- Divieto di patrocinio -

Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non deve concedere avallo o patrocinio a iniziative o forme di pubblicità o comunque promozionali a favore di aziende o istituzioni relativamente a prodotti sanitari o commerciali.

SPETT.
**ORDINE PROVINCIALE DI ROMA
DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI**
Via G. B. De Rossi 9
00161 ROMA

Oggetto: comunicazione di attivazione sito Internet

Il sottoscritto Dott. _____

iscritto all'Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri
Albo _____ con posizione n. _____
comunica di

aver attivato dal _____

aver chiesto in data _____ l'attivazione di

UN SITO INTERNET RELATIVO ALLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Il sottoscritto, presa visione delle "**Direttive per la valutazione della pubblicità e dell'informazione su siti internet**" approvate dal Consiglio Direttivo dell'Ordine di Roma in data 19 giugno 2007, dichiara, sotto la propria responsabilità, la conformità del proprio sito ai contenuti delle stesse e si impegna a comunicare ogni eventuale variazione all'originaria composizione.

Il sottoscritto dichiara inoltre l'affiliazione/ la non affiliazione a siti di carattere non individuale .

In caso di affiliazione comunico l'indirizzo del sito principale:

Allega alla presente:

- copia del documento di registrazione del sito
- copia stampata a colori delle sole pagine del sito soggette ad autorizzazione da parte dell'Ordine

In fede

Roma, _____

Firma _____